

NORMATIVA

CORONAVIRUS

18 marzo 2020

Nuove misure per gli ingressi in Italia delle persone fisiche

In breve

Per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha approvato un Decreto che introduce misure straordinarie per gli ingressi in Italia delle persone fisiche da Paesi esteri.

TES/LOG 70/20

Introduzione

Il Decreto⁽¹⁾ protocollato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute, di prossima pubblicazione, interviene regolando gli ingressi delle persone fisiche in Italia provenienti da Paesi esteri. Il Decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione, fino al 25 marzo 2020.

Disposizioni del Decreto

Le persone fisiche che entrano in Italia con qualsiasi modalità di trasporto devono segnalare la propria presenza al Dipartimento di Prevenzione delle ASL territoriali e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per 14 giorni anche se asintomatiche.

In caso di insorgenza di sintomi sono obbligate a segnalarlo all'Autorità sanitaria con i numeri appositamente istituiti⁽²⁾.

Deroghe

È possibile derogare da queste disposizioni solamente in caso di comprovate esigenze lavorative e comunque per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore⁽³⁾, attraverso la compilazione di una dichiarazione⁽⁴⁾.

Il decreto non si applica al personale viaggiante⁽⁵⁾ che lavora per imprese con sede legale in Italia.

Gli autisti stranieri, che non presentano sintomi, possono quindi entrare e sostare in Italia per un periodo di 72 ore, se muniti di apposita certificazione. Restano comunque in vigore le disposizioni previste⁽⁶⁾ per gli autisti italiani per giustificare i propri spostamenti sul territorio nazionale.

Sanzioni

Sono previste sanzioni penali⁽⁷⁾ per il mancato rispetto delle suddette disposizioni.

Allegati



DM n. 120-2020.pdf

Note

- (1) Decreto Ministeriale n. 120 del 17 marzo 2020. Vedere news sul sito del Ministero: <http://mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-de-micheli-firma-decreto-su-autoisolamento-chi-rientra>
- (2) <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>
- (3) Salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore.
- (4) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consultabile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/02/20/001G0049/sg>
- (5) Il personale viaggiante è quello che presta servizio sui mezzi di trasporto durante i viaggi
- (6) Compilazione dell'autocertificazione: <https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-%2017.3.2020.pdf>
- (7) Articolo 650 del codice penale.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro della salute

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, con il quale sono state adottate misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, punto 5), che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

RITENUTO di non ridurre o sospendere allo stato il trasporto aereo, ferroviario e marittimo di persone proveniente dai Paesi esteri;

RITENUTO di prevedere, anche nel rispetto del principio di reciprocità, che le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, con la quale attestino che il relativo ingresso è motivato dalla circostanza di comprovata esigenza di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 per un tempo strettamente limitato e non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;

RITENUTO che al di fuori dell'ingresso in Italia per comprovate esigenze di lavoro è necessario, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che le persone fisiche, anche asintomatiche, siano sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni;

DECRETA

Art. 1 (Entrata in Italia)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

2 In deroga a quanto previsto dal comma precedente esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestino di entrare esclusivamente per la predetta esigenza lavorativa. Con la medesima dichiarazione è assunto l'obbligo, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento.

3. Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposizioni previste dal primo e dal secondo comma, sono punite ai sensi dell'art. 650 c.p.

Art. 2 (Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso e fino al 25 marzo 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELLA SALUTE

